



CENTOUNDICI

RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

PROCESSO AL PORTALE

REDAZIONE: DIRETTORE LUCA MARAFIOTI - **DIRETTORE RESPONSABILE** GIUSEPPE BELCASTRO
VICE DIRETTORI MARIKA CIRCOSTA - TOMMASO POLITI

AUTORI MARIA VITTORIA AMBROSONE - IACOPO BENEVIERI - MARIA BRUCALÉ - MARIANNA CAIAZZA - DIAMANTE CECI
- LUCA CIAGLIA - GIUSEPPINA FERRO - GIULIO GASPARRO - MICHELA MACORI - CRISTINA MICHELLELLI - SARA PETELLA -
ARIANNA PINO - FABIO PIGNATARO - MARTA SANTAMARIA - FRANCESCA SARTORI - MARIA CARLA GARGIULO

REDAZIONE: Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio, CPR, Roma - redazionecentoundici@gmail.com

IN QUESTO NUMERO

L'EDITORIALE

di Luca Marafioti

p. 3

ILLUSIONE E REALTÀ DEL PROCESSO PENALE DIGITALE

di Marco Pittiruti

p. 5

PIÙ COINVOLGIMENTO PER UN CAMBIO DI PASSO: INTERVISTA CON IL DOTT. PAOLO ABBRITTI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI APPLICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GIUSTIZIA

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

p. 6

LA PROCURA DI ROMA E IL PPT: PROBLEMI DI METODO E SOLUZIONI CONCRETE. INTERVISTA CON IL DOTT. STEFANO PESCI, PROCURATORE AGGIUNTO DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

p. 7

NOTE A MARGINE DEL CONVEGNO "FORMAZIONE NELL'INFORMATIZZAZIONE" ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE GIOVANI E DALLA COMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE CPR E TENUTOSI IL 25 GIUGNO 2025

di Alberto Mercurelli

p. 9

IL FASCICICOLO INFORMATICO. ASPETTANDO GODOT

di Gian Luca Totani

p. 11

DAI *FACTA CONCLUDENTIA* ALL'ATTO ABILITANTE: LA FRETTA NON È MAI BUONA CONSIGLIERA

di Marta Santamaria

p. 12

IL GIUSTO PROCESSO TELEMATICO: TRA FORMALISMI E DIRITTO DI DIFESA.

di Marianna Caiazza

p. 14

ODISSEA DIGITALE: L'INAMMISSIBILITÀ AI TEMPI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

di Fabio Pignataro

p. 15

EMPATIA E PROCESSO PENALE TELEMATICO

di Federico Puggioni

p. 16

IL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI: OPPORTUNITÀ O INSIDIA PER IL DIRITTO DI DIFESA?

di Federica Latagliata

p. 18

PORTALI DA INCUBO: UN PICCOLO VIAGGIO TRA I DISSERVIZI

di Michela Macori e Giulio Gasparro

p. 20

PICCOLO DIZIONARIO DEL PORTALE TELEMATICO

di Iacopo Benevieri

p. 22

L'INCHIESTA. LA GESTIONE DELLA FRAGILITÀ. PUNTATA 3: VELLETRI.

a cura di Arianna Pino, Diamante Ceci e Michela Macori

p. 24

ART. 27, COMMA III COST. CHIUSO PER FERIE

di Maria Brucale

p. 25

ANGELO MASSARO: 21 ANNI DI CARCERE A CERCARE GIUSTIZIA

di Giusi Ferro

p. 27

All'apparenza, l'emergenza pandemica è stata vero e proprio "anno zero" per l'avvento delle tecnologie che hanno condotto all'attuale dimensione del processo penale telematico.

Tuttavia, il percorso dell'informatizzazione del processo penale ha radici più profonde, alimentate dall'accentuarsi della crisi del modello accusatorio introdotto oltre trent'anni orsono.

Ma quell'emergenza e la successiva domanda di efficientamento proveniente dall'Europa, consolidatasi nel ben noto PNRR, hanno rappresentato assai ghiotte "occasioni" per la comparsa sul proscenio del processo penale delle novità con cui siamo chiamati a fare i conti.

Oggi, al difficile rapporto degli operatori con la molteplicità delle forme processuali si aggiunge quello assai ostico con la dimensione digitale.

Inutile nascondere: il tradizionale e polveroso mondo delle scartoffie del processo penale non sembra tenere il passo, appesantito dall'attesa agonizzante della sua preconizzata fine.

Pur martellati dallo slogan "indietro non si torna" e mossi dall'esigenza di mantenere un atteggiamento costruttivo per migliorare lo *status quo*, è, peraltro, impossibile ignorare il disorientamento del mondo dei giuristi e, segnatamente, dell'avvocatura, dedicando alla materia l'attuale pausa di riflessione.

Senza troppi giri di parole: processo penale significa forme e garanzie; il corretto procedere imbriglia la conoscenza e il potere dello Stato, tutelando l'individuo.

Risulta, allora, complicato rendersi conto che la realtà digitale può incidere pericolosamente su entrambi i profili e diventare strumento di prevaricante alterazione di coordinate ritenute irrinunciabili.

Sussiste, anzitutto, un rischio di de-formalizzazione degli atti processuali, la cui validità ed efficacia finisce per essere condizionata da fattori "esterni" alla fattispecie pretesa dalla legge a fini di perfezione, per inserirsi nella serie causale di svolgimento del procedimento penale. Di talché, malintese forme di invalidità digitale stonano molto con idee liberali e garantiste del processo.

Altrettanto inquietanti, poi, gli scenari che si schiudono in termini di rotta di collisione con inderogabili canoni costituzionali. Inviolabilità della difesa e condizioni del giusto processo sono, infatti, continuamente sotto minaccia, imponendo a tutti di ripensare i presidi essenziali di tutela.

Inaccettabili diverse cose: il difensore sviluppa un ansioso bisogno di “accettazione” nei confronti di un sistema informatico; la parità delle armi viene vulnerata dall’esistenza di applicativi telematici diversificati, uno pronto ad accomunare P.M. e giudici e l’altro solo per gli avvocati al quale umilmente bussare.

Così come lasciano perplesse le traiettorie di attacco in forma digitale ad imparzialità del giudice e oralità del giudizio, unitamente alla progressiva modificazione delle coordinate del contraddittorio, ridotto ad uno stretto corridoio attraverso il quale riversare e scambiare atti in forma digitale.

Gravissime le responsabilità politiche passate. Cavalcando ideologie efficientiste, sono stati introdotti senza adeguata sperimentazione meccanismi che *medio tempore* incidono, a volte in modo esiziale, sulle garanzie della difesa. Necessarie pronunzie della Cassazione per ribadire di recente l’ovvio: quella digitale non può essere modalità esclusiva per il deposito degli atti in udienza; assurdo l’ipotizzato capovolgimento della centralità della sede dibattimentale.

Va aggiunto lo scandalo menato dalle multiformi tipologie di inammissibilità ed irricevibilità digitale manifestate dalla prassi, altrettante lesioni di diritti riconosciuti. Unitamente alla nebulosità della previsione sul “malfunzionamento informatico”, elevata a norma codicistica dall’art. 175-*bis* c.p.p. pensata per situazioni-limite di conclamata *impasse*, ha causato una babele di disobbedienza giudiziaria da parte dei capi degli uffici; non copre tutte le disfunzioni, magari minimali ma decisive in negativo per la difesa. Fonte di discrezionalità troppo ampia, senza equilibrata ripartizione di responsabilità, ma inutile nella risposta a pressanti esigenze del singolo utente.

Nessun luddismo antimodernista intende, allora, fermare rivoluzione digitale, modernizzazione e specializzazione. Ma la materia va sottratta dalle esclusive mani dei cosiddetti specialisti, estranei alle aule, ignari di calpestare principi e valori in gioco in ogni processo penale, ivi compreso quello digitale.

Molte cose da ripensare. Ben venga, perciò, il presente dibattito a più voci, da mantenere in forma più aperta possibile, con l’obiettivo di un “giusto processo digitale”.

Decisiva, perciò, la spinta proveniente dalle Camere Penali e, in particolare, da quella romana. Ha condotto all’istituzione di tavoli di lavoro, come quello che alacremente lavora presso il Ministero della Giustizia, espressione di nuove sensibilità. Per segnare un cambio di passo e correre contro il tempo ai ripari; verso un Portale 2.0, ben più interattivo, con ottica *user friendly*, pronto a recepire le indicazioni dell’avvocatura e sottoposto subito a sperimentazione.

ILLUSIONE E REALTÀ DEL PROCESSO PENALE DIGITALE

di Marco Pittiruti, Docente di Diritto processuale penale all'Università degli Studi di Teramo

Era lecito riporre grandi speranze nell'avvento del processo penale digitale. Con una buona dose di ottimismo, ci si poteva cullare nel sogno di un sistema, modellato su quello in uso nella giustizia civile, mediante il quale finalmente la difesa avrebbe avuto libero accesso agli atti del procedimento, ponendo fine, così, alle affannose e talvolta vane ricerche dei fascicoli nelle cancellerie e al pagamento – spesso ingente – dei diritti di copia.

Il risveglio è stato, però, brusco oltre ogni pessimistica previsione. La rivoluzione di un processo penale digitale ha assunto le diverse e più inquietanti forme di un mero obbligo di deposito telematico degli atti difensivi. Sullo sfondo, il peccato originale legato alla previsione di due sistemi diversi, rigidamente separati, per i magistrati giudicanti e requirenti, da una parte, e per i difensori, dall'altra: i primi, "soggetti abilitati interni", condividono l'accesso al medesimo applicativo (*APP*), *off limits* per i difensori; questi ultimi, viceversa, "soggetti abilitati esterni", possono unicamente utilizzare il portale telematico per il deposito degli atti.

Non è una questione soltanto di natura tecnica, nonostante infiniti problemi di accesso e malfunzionamenti di diverso tipo abbiano funestato l'iniziale esperienza del processo penale telematico per tutti gli attori procedurali. Preoccupa il fatto che, dietro alla discriminazione digitale ora tratteggiata, possa celarsi il rinnegamento dell'ideale della parità delle parti su cui il modello di giustizia penale si fonda. Il confinamento tecnologico della difesa ripropone, infatti, le incrostazioni inquisitorie di un modello culturale che pretende di escludere la difesa dalla torre d'avorio dei luoghi ove la magistratura opera. In quest'ottica, i primi, incerti passi del processo penale digitale ricordano da vicino le degenerazioni registrate solo pochi anni or sono, quando, cogliendo l'occasione dell'emergenza pandemica, l'Avvocatura fu relegata al ruolo di mera spettatrice del fenomeno processuale.

Altrettanto allarmante che le due disposizioni deputate, a livello codicistico, a disciplinare del fenomeno di cui si discorre – gli artt. 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p. – siano, in realtà, delle vere e proprie norme processuali in bianco, il cui nucleo essenziale va correttamente identificato in un mero rinvio alla fonte regolamentare. Simili disposizioni, infatti, possono essere maliziosamente lette come il consapevole tentativo di approfittare dell'*upgrade* tecnologico per agevolare una sostanziale fuga dal principio di legalità, lasciando a decreti ministeriali il compito di coniare, senza soluzione di continuità, nuove regole e forme apertamente dissonanti con quelle del giusto processo. Anche in questo caso nulla di nuovo: basti ricordare che anche in materia di intercettazioni di comunicazioni mediante captatore informatico è la medesima fonte (d.m. 20 aprile 2018 del Ministro della Giustizia) a essersi fatta carico di disciplinare profili di assoluto rilievo come quelli relativi ai requisiti tecnici del *trojan horse*.

Non basta. L'oggettiva instabilità della disciplina del processo telematico, in uno con la sua scarsa chiarezza, inevitabilmente consente ampi margini di manovra, in capo a chi è chiamato a gestire il portale telematico, quanto alla stessa "ricevibilità" dell'atto. Nasce, per tale via, una nuova forma di inammissibilità (*rectius* irricevibilità) dai contorni sfumati, la cui valutazione, sottratta al giudice, è affidata a una "cancelleria digitale" disumanizzata e senza volto.

Se così è, occorre ammettere che l'esperienza del processo digitale ha rappresentato, sin qui, soprattutto il viatico per una significativa contrazione dei diritti di difesa. Né la giurisprudenza ha saputo, finora, inoculare nel sistema anticorpi adeguati. Per converso, forme di erosione del diritto di difesa si rinvencono in alcune pronunce della Corte di cassazione. Segnatamente, in prospettiva diametralmente opposta rispetto al tradizionale canone del *favor impugnationis*, si è patrocinata l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata sottoscrizione del difensore, nonostante quest'ultimo avesse dedotto il malfunzionamento della firma digitale; ad analoga sorte è andato incontro un atto d'impugnazione depositato telematicamente presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello indicato nel decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

Urge, allora, un mutamento di prospettiva di tipo anzitutto culturale. Occorre, cioè, ricordare che la norma processuale è prima di tutto regola a favore dell'imputato e non può mai essere strumento finalizzato solo all'efficienza ad ogni costo, specie se tale risultato è perseguito a discapito del diritto di difesa consacrato dall'art. 24 Cost.

PIÙ COINVOLGIMENTO PER UN CAMBIO DI PASSO: INTERVISTA CON IL DOTT. PAOLO ABBRITTI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI APPLICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GIUSTIZIA.

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

Pagina |
6

Processo penale telematico. Come ripensare applicativi realmente serventi tutti gli operatori del settore?

L'informatica deve adattarsi alla procedura penale, non viceversa.

Il processo penale telematico deve:

- Essere coerente con le garanzie processuali.
- Garantire l'accesso agevole e tempestivo agli atti da parte di tutte le parti.
- Evitare che l'infrastruttura digitale imponga vincoli non previsti dalla legge.

Partendo da questi presupposti, le modalità per avere applicativi "serventi" agli operatori del diritto sono a nostro avviso le seguenti:

1. Co-progettazione con gli utenti finali: coinvolgere magistrati, avvocati e personale amministrativo nella definizione delle specifiche funzionali.
2. Modularità e interoperabilità: ogni applicativo dovrebbe essere modulare e interoperabile con gli altri sistemi.
3. Supporto al cambiamento: è essenziale prevedere formazione continua e assistenza tecnica per tutti gli operatori, ivi compresi gli avvocati.

In questo processo di "riforma dal basso", il Ministero si è orientato anche nel cercare di potenziare un dialogo proficuo con l'Avvocatura.

Questo si è tradotto nella costruzione di tavoli di lavoro ai quali partecipa anche l'Unione delle Camere Penali. In concreto, quali sono gli obiettivi da raggiungere?

In primo luogo, vogliamo potenziare la fruibilità di ogni applicativo oggi impiegato nella giurisdizione penale, rendendo ogni strumento più intuitivo e rapido.

In secondo luogo, stiamo lavorando all'evoluzione del Portale Deposito Atti verso una release 2.0, con interfacce rinnovate e funzionalità avanzate.

Terzo, ci impegniamo a rispondere in tempi stretti e con soluzioni concrete a tutte le criticità segnalate dagli avvocati. Infine, puntiamo a completare le funzionalità in grado di garantire l'agevole consultazione e studio degli atti processuali.

Tra gli interventi c'è quello di ottenere anche per il difensore finalmente un fascicolo telematico sempre disponibile e di agevole consultazione?

Uno dei prossimi rilasci, programmato per il prossimo autunno, sarà incentrato sull'accesso immediato del difensore agli atti depositati nel fascicolo informatico. L'obiettivo è quello di consentire all'avvocato l'agevole consultazione del fascicolo: ciò grazie ad un indice navigabile, alla suddivisione in faldoni "digitali", ed alla classificazione dettagliata degli atti depositati.

Quali crede saranno i tempi per fare in modo che la digitalizzazione sia sinonimo di velocizzazione ed efficienza e non più di ostacolo all'esercizio della giurisdizione e alla tutela dei diritti?

Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie per creare un processo penale telematico realmente efficiente, mettendo al centro le esigenze quotidiane di magistrati, avvocati e personale di cancelleria. Il primo obiettivo è completare con piena efficacia la digitalizzazione del primo grado, consapevoli che questo è solo l'avvio: in parallelo progettiamo l'estensione alle impugnazioni e ai servizi amministrativi complementari (spese di giustizia, patrocinio a spese dello Stato, interoperabilità con il civile). Attraverso una collaborazione stabile tra operatori e istituzioni e un impiego mirato delle risorse, il sistema telematico potrà evolvere rapidamente in uno strumento operativo in grado di accelerare i tempi processuali e rafforzare le garanzie procedurali.

LA PROCURA DI ROMA E IL PPT: PROBLEMI DI METODO E SOLUZIONI CONCRETE.

INTERVISTA CON IL DOTT. STEFANO PESCI, PROCURATORE AGGIUNTO DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

Pagina |
7

Qual è stato il coinvolgimento, da parte del Ministero, della magistratura inquirente nella fase di progettazione degli ambienti informatici del processo penale telematico?

Inadeguato. Dal mio punto di vista l'errore metodologico di fondo, maturato sin dall'inizio del percorso, è rappresentato dal mancato coinvolgimento (non di singoli magistrati in commissioni ministeriali, ma) degli uffici requirenti in quanto tali. Come già risulta intuitivo, e come poi abbiamo meglio appreso prendendo informazioni alla luce dell'esperienza che stiamo vivendo, un sistema applicativo inevitabilmente complesso richiede un'approfondita e lunga fase di analisi da condurre "sul campo", vale a dire mediante una presenza non breve negli uffici di procura degli analisti che avrebbero poi dovuto disegnare il sistema. Questo è l'unico modo per acquisire le conoscenze indispensabili e questo passaggio, che non vi è stato, non può essere surrogato dalle elaborazioni di commissioni ministeriali. Gran parte dei problemi che oggi si manifestano dipendono da questo errore.

Lo sviluppo e la gestione in-house delle piattaforme, ancorché col supporto di un partner tecnologico esterno, hanno determinato i problemi noti a tutti: non sarebbe preferibile istituire un ente pubblico specializzato sul modello SOGEI?

Difficile rispondere. Pur se in modo superficiale, direi di no. Attualmente, con una nuova governance, la gestione in house con la partnership di Accenture sta segnando un visibile cambio di passo e i risultati, mi pare, cominciano a vedersi. Come accennavo, le criticità di oggi sono attribuibili ad un errore di impostazione iniziale non connesso, di per sé, alle caratteristiche del soggetto da cui dipende la gestione della progettazione.

Parliamo ora del famigerato "atto abilitante" ai fini del deposito della nomina difensiva nel Portale. Una previsione di questo tipo, che impatta sull'art. 96 c.p.p., era a suo avviso davvero inevitabile per le esigenze del Portale?

Temo di sì. Occorre però escogitare un sistema più agile che garantisca adeguatamente l'indispensabile verifica della legittimazione di un certo utente come difensore di quella parte in quel procedimento. In tal caso saremo tutti meno gravati dalle farraginosità dell'attuale sistema, oneroso per gli uffici non meno che per i difensori.

Le attuali tempistiche per il rilascio delle certificazioni scritte ai sensi dell'art. 335 c.p.p. sono attualmente incompatibili con il diritto alla difesa tecnica. In quale modo la Procura di Roma sta fronteggiando questa emergenza?

I tempi attuali sono inaccettabili. Abbiamo avviato una sperimentazione che dovrebbe consentirci, a breve, di snellire le procedure, riducendo considerevolmente i tempi di risposta. Confidiamo quindi di poter superare le attuali criticità e comunque siamo molto impegnati in tal senso, anche tramite interlocuzioni con la DGSAPP per poter ottenere in tempi brevi le misure evolutive necessarie per poter utilizzare a tal fine l'applicativo APP.

Funzione abilitante potrebbe essere svolta dal verbale rilasciato all'indagato ex art. 161 c.p.p., se contenesse numero di procedimento e nome del PM assegnatario. La Procura di Roma ha dato indicazioni alla PG di inserire queste informazioni nei verbali quando ciò sia possibile?

Sì.

La Procura sta monitorando l'adempimento di questa prescrizione?

Il monitoraggio risulta complicato: gli uffici destinatari delle direttive sono letteralmente centinaia e migliaia le persone fisiche che, in concreto, dovrebbero dare attuazione a queste previsioni che, in certa misura, si discostano da prassi precedenti estremamente radicate. Sottolineo che anche gli Uffici della Procura trarrebbero un sicuro beneficio da questa misura, poiché si ridurrebbe la necessità di fornire informazioni in proposito ai difensori.

Per l'udienza di convalida e il rito direttissimo, gli atti devono essere predisposti dalla PG e trasmessi in via esclusivamente telematica all'Ufficio Arrestati, che provvede alla formazione del fascicolo in modalità esclusivamente telematica e alla sua trasmissione al Tribunale. In che modo resta possibile per il difensore nominato prenderne visione prima della presentazione del proprio assistito in udienza?

Al momento la visione degli atti può avvenire solo in forma analogica e per questo noi accompagniamo la trasmissione telematica degli atti con l'invio di una copia cartacea dell'intero fascicolo. Questo è inevitabile sino a che il Ministero non predisporrà la strumentazione necessaria per garantire il diritto di difesa anche nel caso di trasmissione solo informatica degli atti.



NOTE A MARGINE DEL CONVEGNO “FORMAZIONE NELL’INFORMATIZZAZIONE” ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE GIOVANI E DALLA COMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE CPR E TENUTOSI IL 25 GIUGNO 2025

di Alberto Mercurelli

Il Processo Penale Telematico ha avuto un rapido sviluppo, fino a rendere obbligatorio dal 2 gennaio 2025, con alcune eccezioni, l’uso per tutti gli avvocati del Portale Deposito atti Penali (PDP). La Commissione Giovani della Camera Penale di Roma, unitamente alla Commissione Informatizzazione, ha organizzato un dibattito il 25 giugno scorso, allo scopo di dare chiarezza ad aspetti pratici, ancora oggi non sufficientemente noti. I diversi soggetti processuali, giudici, pubblici ministeri, cancellieri ed avvocati, hanno potuto confrontarsi, ma soprattutto scambiarsi informazioni. È emerso anzitutto che ciascuno è nelle condizioni di conoscere soltanto il proprio sistema, ma non il funzionamento degli altri. La pluralità di “sistemi”, in funzione di un processo unico, provoca criticità, a monte delle quali vi è stata l’esclusione degli operatori del diritto nella fase di progettazione iniziale. Il processo penale, per sua stessa natura, è dinamico e soffre la costrizione in rigide categorie informatiche, per definizione, poco flessibili. Il DGSIA e la società fornitrice ACCENTURE hanno elaborato un modello sulla base di quello già collaudato della Consolle civile. Il processo civile, però, conosce un numero inferiore di tipologie di atti rispetto a quello penale. Diverse categorie di atti processuali non sono ancora contemplate in APP e neanche nel PDP; così gli avvocati sono obbligati ad avvalersi di caselle per diversi atti - per dirne una, quella dedicata alle “memorie difensive” - come cavallo di Troia per aggirare il problema tecnico. Piccoli escamotage, non sempre, però, alla portata di chi è meno avvezzo all’uso di sistemi informatici. Si crea così un divario culturale o generazionale, laddove il processo telematico deve essere alla portata dell’utente medio, semplicemente perché parte processuale. Il processo penale telematico non può essere terreno per “apprendisti stregoni”, per citare il Presidente della Settima Sezione Penale del Tribunale di Roma, Dott. Carmine Castaldo, in cui gli specialisti informatici si sostituiscono agli operatori di diritto, senza coinvolgerli tanto nella fase ideativa, quanto in quella di revisione successiva ad una prima sperimentazione. Sta di fatto che i sistemi PDP ed APP ignorano alcune categorie di atti, perché non catalogate.





Inoltre, sono emerse le molte lacune conoscitive degli operatori, non solo per l'applicativo di pertinenza, ma anche, forse soprattutto, per gli altri. Per esempio, gli avvocati non sono consapevoli che il PST accetta gli atti depositati in via automatica, ma alcuni di essi rimangono in verifica, senza che i cancellieri possano intervenire sul sistema per farli accettare. Allora, un'istanza di scarcerazione ben potrebbe rimanere nel limbo che precede l'accettazione anche per molti giorni, senza che lo stesso magistrato titolare del processo o la sua cancelleria ne siano a conoscenza. Molti ignorano poi quanti siano gli applicativi: APP (che non consente, almeno non sempre, all'operatore umano di rispondere in autonomia); SICP; TIAP, che supporta APP e PDP. Pochi sanno che l'accettazione di un deposito su PDP avviene in via automatica, viene veicolato nel TIAP e risulta così anche in APP.



Non è prevista, però, la notifica per la cancelleria di avvenuto deposito di un atto da parte di un soggetto autorizzato. Un atto confluisce nel fascicolo digitale, ma magistrati e cancellieri potrebbero non visualizzarlo, nonostante all'avvocato risulti di averlo depositato! L'atto è valido, produttivo di effetti; ma la mancanza di una perfetta comunicazione tra i sistemi lo espone al pericolo di essere ignorato dalle parti processuali!

Con la conseguenza che ad essere lesa sia il diritto del cittadino che attraverso quell'atto doveva essere portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. La digitalizzazione è un fatto compiuto e va, anzi, implementata. Né si può fare un uso improprio della norma di cui all'art. 175 bis c.p.p., che, nella sua attuale formulazione, consente il ricorso al deposito in forma analogica in caso di "malf funzionamento del sistema", non anche di inadeguatezza del medesimo. Senza contare che il concetto stesso di malf funzionamento, come quello di sistema, rende la norma suscettibile di svariate interpretazioni, al punto di potervi far ricomprendere anche un intenso traffico di rete, che rallenta le operazioni.

Insomma, il Processo Penale Telematico, con la partecipazione di esperti di diritto penale, ha le potenzialità per consentire un esercizio più efficiente della funzione giudiziaria. È necessario, però, che cessi la distinzione tra operatori "interni", magistrati e cancellieri, ed "esterni", gli avvocati, utilizzata oggi dal Legislatore, frutto di un'impostazione ideologica anacronistica, che trascura che anche i difensori sono parte necessaria e fondamentale del processo penale.



IL FASCICOLO INFORMATICO. ASPETTANDO GODOT

di Gian Luca Totani

Come in una postmoderna versione della celebre opera teatrale di Beckett, ci ritroviamo nella perenne, estenuante, attesa che finalmente arrivi la disponibilità del fascicolo informatico.

Eppure era chiara la filosofia che aveva ispirato la creazione del processo penale telematico, quella di abbandonare il tradizionale principio di libertà delle forme, il cui sacrificio avrebbe dovuto essere -sin da subito- compensato dalla completa fruibilità, per tutti gli abitanti dell'ecosistema processuale penale, del fascicolo informatico, quel fascicolo che il novellato art. 110 c.p.p. vuole sia formato da atti e documenti di cui è assicurata *“l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza”*; nessuno può negare quali e quante siano, in un sistema a regime completo, le potenzialità di miglioramento della qualità dell'esercizio del diritto di difesa.

Le relazioni illustrative che hanno accompagnato la pubblicazione della riforma Cartabia (D.LGS. 150/2022) ed i suoi decreti attuativi (DM 2017/2023 e 206/2024) descrivono come un vero e proprio *“rapporto sinallagmatico”* quello costituito -da una parte- dalla *“nuova condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo”* (il deposito telematico) e -dall'altra- dal *“servizio offerto dal sistema all'user che interagisce e collabora”* (l'accesso al fascicolo informatico) che si perfeziona nel momento in cui il fascicolo informatico è disponibile; ma aggiungono, altresì, che solo *“se è disponibile il fascicolo informatico, e le efficienti modalità di accesso al suo contenuto assicurate alle parti, allora può partire la doverosità del deposito”*.

La realtà si è dimostrata ben diversa dalle intenzioni perché alle scomposte e disorganiche progressioni degli obblighi “per parti” e “per fasi”, che ad oggi sono giunte a coprire dalle indagini a tutto il processo di primo grado (con le uniche, residue, eccezioni in materia di impugnazioni cautelari e di sequestro probatorio) non è ancora seguita la controprestazione costituita dalla possibilità di accesso al fascicolo che, anzi, avrebbe dovuto precederle.

Ad acuire il clima di incertezza e diffidenza verso il nuovo si sono aggiunte, all'alba di quest'anno, le lamentele provenienti dai cosiddetti *“abilitati interni”* circa presunte criticità relative al funzionamento di App 2.0, l'applicativo loro in uso, che sono state e continuano ad essere motivo dei provvedimenti di auto sospensione dall'obbligo di deposito telematico adottati e reiterati da numerosissimi capi degli uffici giudiziari; letti in profondità quegli editti, emerge però con chiarezza come essi denuncino o una persistente scarsa metabolizzazione dell'utilizzo del sistema (all'evidenza frutto di insufficiente apprendimento tecnico e pratico della materia) ovvero particolari carenze strutturali dello stesso, presenti in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale: se questa premessa è corretta allora nel primo caso non si può parlare di “malfunzionamento”, mentre nel secondo l'accertamento dovrebbe essere di competenza del direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ai sensi del comma 1 dell'art. 175-bis cpp e non ai dirigenti degli uffici ai sensi del comma 4. Per il giurista sarà interessante confrontarsi su questi temi sia con la giurisprudenza di merito che con quella di legittimità.

L'interesse scientifico per la materia è, peraltro, confermato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Sez. V n° 24708/2025) che mette, finalmente, una pietra tombale sulla questione delle produzioni in udienza; è noto, purtroppo, come una errata e vessatoria interpretazione del comma 3 dell'art. 111-bis cpp abbia convinto parte della magistratura a pretendere che esse debbano avvenire attraverso il canale telematico, magari anche prima dell'udienza e quindi in assenza del

necessario contraddittorio che deve precedere qualsiasi acquisizione al fascicolo; ora, attraverso una lettura corretta e coerente del dato normativo, sovrapponibile a quella stimolata dall'Unione in precedenti documenti, è stato chiarito che *“il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali”*.

Residua il problema del fascicolo informatico che -allo stato- si alimenta dei tanti depositi degli *“abilitati esterni”* e dei pochi degli *“interni”* ma il cui contenuto non è controllabile in virtù della sua inaccessibilità.

Così come persiste il tema della scorretta annotazione delle nomine che pregiudica la *“visibilità”* sul DP dei fascicoli e, di conseguenza, il deposito di atti successivi che quasi sempre sono soggetti a termini di decadenza.

L'Unione delle Camere penali ha chiesto di conoscere tempi e strumenti attraverso i quali il Ministero adempirà al proprio *“obbligo contrattuale”* ovvero quello di garantire il corretto e puntuale esercizio del diritto di difesa anche attraverso la possibilità di accesso al fascicolo informatico e da poco, insieme alla Camera Penale di Roma, è riuscita a ricostituire un canale di comunicazione con il rinnovato Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, in particolare, con la Direzione Generale per i Servizi Applicativi; il primo incontro ha fornito l'occasione per evidenziare anche le altre criticità che affliggono da tempo il PDP e la nota di rilascio di interventi evolutivi appena pervenuta sembra andare nella giusta direzione, recependo molte delle segnalazioni.

E chissà se, alla fine di questa storia, Godot arriverà.

DAI *FACTA CONCLUDENTIA* ALL'ATTO ABILITANTE: LA FRETTA NON È MAI BUONA CONSIGLIERA

di Marta Santamaria

Nella frettolosa corsa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R., il passaggio dal paradigma processuale cartaceo a quello esclusivamente telematico rappresenta una tappa obbligata volta a garantire l'efficienza della giustizia penale.

L'apparente condivisibilità del fine non rende, però, meno ostili le criticità con cui si scontrano quotidianamente gli operatori del diritto.

Sotto molteplici aspetti, la riforma apparentemente avanguardista cristallizza, in realtà, in maniera rigida, principi ormai superati.

Diviene, infatti, vano lo sforzo giurisprudenziale teso a riconoscere, nell'ottica del *favor defensionis*, la validità della nomina del difensore di fiducia desumibile da comportamenti concludenti e inequivoci.

La previsione circa l'obbligo del deposito telematico, riguardante diverse tipologie di atti, presuppone inevitabilmente il preventivo deposito dell'atto di nomina affinché il procedimento compaia nell'elenco dei *“procedimenti autorizzati”* previsto dal PdP.

Durante la pendenza delle indagini preliminari, l'accettazione del deposito della nomina è subordinata all'obbligatoria allegazione di un *“atto abilitante”*. Ciò significa che il difensore deve formalmente dimostrare in che modo il suo assistito sia venuto a conoscenza del procedimento.

Da qui, la previsione di un nuovo onere probatorio incombente in capo alla parte privata. In questa prospettiva, prima ancora di potersi difendere, la persona sottoposta alle indagini dovrà, innanzitutto, procurarsi la prova attraverso cui attestare la propria conoscenza del procedimento.

Mero miraggio la previsione dell'art. 335 c.p.p., secondo cui le iscrizioni delle notizie di reato sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Per l'ottenimento di tali certificazioni da parte dell'Ufficio 335 della Procura di Roma, infatti, tra la richiesta e il rilascio del certificato si registrano in media tempi di attesa superiori a cinque settimane. Una tempistica decisamente incompatibile col sollecito intervento nel procedimento e, quindi, con l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Per il momento, i molteplici tentativi della Camera Penale di Roma tesi a sollecitare il raggiungimento di livelli adeguati di efficienza si sono tradotti in recenti promesse circa l'utilizzo del nuovo applicativo APP anche da parte dell'Ufficio 335, supportato da ulteriori iniziative tecniche ministeriali. A detta del promittente, simili interventi dovrebbero determinare rapidamente un sensibile miglioramento nei tempi di rilascio dei certificati.

Allo stato, l'astratta previsione di un passaggio propedeutico al deposito della nomina del difensore attraverso canali digitali, formalmente non contemplato dal codice di rito, lascia alquanto perplessi. Ancor più dubbi desta, poi, l'effettiva gestione dell'accettazione dell'atto depositato, rimessa sostanzialmente alla discrezionalità del personale amministrativo.

La casistica ha già evidenziato paradossali situazioni in cui, tra l'altro, è stata rifiutata la nomina depositata dal difensore della persona offesa-querelante, per via dell'asserita mancanza dell'atto abilitante. Non è stata ritenuta idonea ad "abilitare", infatti, la copia della querela, ovvero l'atto che ha dato impulso al procedimento.

Proliferano rifiuti incomprensibili, frutto di apparenti difficoltà tecniche, scarsa preparazione, ovvero misteriose prassi locali dettate da esegesi delle norme tali da ingenerare titubanze applicative.

Ovviamente, la mancanza di un'adeguata sperimentazione rende tutti i soggetti coinvolti cavie di fatto dell'affrettato processo di digitalizzazione.

L'incertezza, elevata a denominatore comune, ha, però, talvolta prodotto anche risultati positivi, consentendo di superare alcune criticità, riconducibili, per lo più, ad errate interpretazioni.

È da apprezzare, infatti, l'abolizione dell'originaria previsione dell'atto abilitante anche per il deposito della nomina nelle fasi successive alle indagini preliminari, in cui, per esplicita previsione normativa, l'obbligo del segreto cede il passo al principio di pubblicità.

È da auspicare, allora, che proprio nello spirito di collaborazione tra le parti possa svilupparsi l'attuale costituzione del processo penale telematico.



IL GIUSTO PROCESSO TELEMATICO: TRA FORMALISMI E DIRITTO DI DIFESA.

di Marianna Caiazza

Pagina |
14

L'abuso d'ufficio sta alla paura della firma come il processo telematico sta alla paura del deposito. Ed il 2025 è per entrambi un momento importante: è l'anno della conferma che il primo è legittimamente fuori dal nostro sistema, ed è l'anno in cui il secondo diviene, a tutti gli effetti, IL sistema.

Ora, accostamenti "leggeri" a parte, è certo che il Processo Penale Telematico è nei pensieri – e negli incubi – di ogni avvocato penalista: sia di quello affezionato alla carta che di quello che vede un futuro in pixel.

Ed in tutto questo affannarsi a comprendere, tra malfunzionamenti ed oscurità, quale sia la strada più corretta da percorrere, la speranza comune è che, ove mai si incappasse in un errore, a sanarlo non sia un gesto di pietà di chi è dall'altra parte dello schermo, ma il riconoscimento collettivo di ciò che su tutto ha priorità: il diritto di difesa.

Una giurisprudenza durissima ha fatto muro a chi, all'inizio di questa rivoluzione digitale (ancora non era a pieno regime il PST), ha tentato di opporre agli errori di deposito via PEC la prevalenza di un pieno e legittimo esercizio di quel diritto sancito dall'art. 24 della nostra Costituzione, e ciò a maggior ragione nei casi in cui, nonostante l'errore, l'atto abbia raggiunto il suo scopo (sia arrivato, cioè, a chi doveva arrivare).

Si è detto, per citare una di quelle temibili pronunce, che *“la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombeni di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore”* (Cass. Pen. 11795/2024). Su queste basi – e mi preme citarlo testualmente – il ricorso *“trasmesso il 22 dicembre 2023, presso l'indirizzo non abilitato, ovvero dibattito.tribunale.potenza@giustiziacert.it e non a quello corretto depositoattipenali.tribunale.potenza@giustiziacert.it., dunque è inammissibile”*.

Nero su bianco, quindi.

Ma negli ultimi tempi si vede la luce: con sentenza 7380/2025 la Terza Sezione della Corte di Cassazione aggiusta il tiro e dimostra di non aderire più a quell'orientamento che faceva prevalere un rigido formalismo sul diritto di difesa. Sembrerebbe che la messa in pericolo di quest'ultimo preoccupi più del pregiudizio alla semplificazione ed alla speditezza della macchina giudiziaria; e così, si dice, *“è evidente il mancato rispetto del diritto di difesa, poiché, nonostante l'atto di opposizione fosse stato inviato alla cancelleria del giudice competente - il quale però ne ha dichiarato l'inammissibilità - il ricorrente non ha potuto esercitare il diritto costituzionalmente garantito di difendersi pienamente tramite il contraddittorio tra le parti”* (anche qui l'atto era stato inoltrato ad una PEC diversa da quella “abilitata”, eppure aveva raggiunto il suo scopo, essendo di fatto pervenuta tramite altra PEC al medesimo ufficio deputato a riceverla).

È vero, oggi giorno gli inoltri via PEC vanno diminuendo man mano che si fa strada il famigerato Portale; ma questa pronuncia, a parere di chi vi scrive, sembra andare oltre quella forma di deposito, ed incentivare piuttosto un giudizio di complessiva superiorità delle prerogative difensive rispetto alle – pur corrette – esigenze che si perseguono tramite la digitalizzazione del processo penale. Ed a

conferma ecco un ulteriore passaggio del provvedimento, che richiama persino l'orientamento sovranazionale, forse ancor più puntuale in tema di giusto processo telematico: il pensiero della Corte *“si allinea, del resto, alla più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia. Nel ripudiare l'acritico ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l'applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la mens legis o con l'impianto complessivo derivante dalla considerazione del sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire”*. Se così è, un processo giusto, costituzionalmente garantito, deve sempre prevalere.



ODISSEA DIGITALE: L'INAMMISSIBILITÀ AI TEMPI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

di Fabio Pignataro

Nella perdurante transizione dall'analogico al digitale, il principio di stretta legalità del procedimento penale ha ceduto il passo ad una normativa regolamentare, stratificata e in perenne aggiornamento che, solo apparentemente, si limita a dettare semplici regole tecniche prive di ricadute sul regime di validità degli atti processuali delineato dal codice di rito.

Come noto, dal 1° gennaio di quest'anno, il Portale del processo penale telematico (Pdp) è diventato il canale obbligatorio per la trasmissione degli atti difensivi nella fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, compresi gli atti sottoposti a termini perentori (su tutti le impugnazioni). Eppure, il portale, sin dalla sua attivazione, continua sempre più a registrare malfunzionamenti e disservizi quotidiani, a tutte le latitudini. Il che avrebbe imposto, in via precauzionale, un ulteriore periodo di proroga dei plurimi canali di trasmissione degli atti prima di rendere definitivamente obbligatorio l'uso di una piattaforma inefficiente e insidiosa.

In particolare, sui tempi e modalità di accettazione degli atti processuali trasmessi in forma telematica domina la massima incertezza. L'attività di gestione dei depositi telematici da parte degli operatori di segreteria e cancelleria è sottoposta a continui chiarimenti ministeriali che, tra accettazioni automatiche e verifiche ancora manuali, non salvaguardano il diritto di difesa, minandone, anzi, in radice il concreto esercizio.

Ecco allora che, nell'attesa cronica di soluzioni stabili, trova terreno fertile la prassi giurisprudenziale di riconoscere ipotesi *extra codicem* di inammissibilità tecnologica degli atti trasmessi nel nuovo ambiente digitale.

Paradigmatico il caso che ha riguardato la rescissione del giudicato. Qui, la Corte di cassazione ha, per fortuna, neutralizzato un precedente pericoloso, chiarendo che, ai fini della tempestività dell'impugnazione straordinaria, assume rilievo il momento in cui l'atto risulta trasmesso sul portale, come attestato dalla ricevuta emessa dal sistema ai sensi dell'art. 172, comma 6-*bis*, c.p.p., e non la data in cui la cancelleria procede all'accettazione del deposito, che può intervenire anche a distanza di giorni dalla scadenza del termine.

È evidente che lo scarto temporale indefinito che si genera tra la trasmissione dell'atto in modalità telematica e la sua accettazione da parte della cancelleria, da cui dipende il "click" che determina il buon esito del deposito, finisce, nella pratica, per erodere la durata reale dei termini previsti per lo svolgimento dell'attività difensiva. Occorre muoversi in anticipo per non incorrere nell'imprevisto tecnologico che, a seconda delle prassi seguite, rischia di precludere l'accesso agli organi giurisdizionali.

Non solo. Persino il carico di lavoro degli uffici giudiziari sembra, oramai, avere la precedenza sul diritto di difesa, come dimostra una recente circolare ministeriale in cui si sollecitano gli avvocati a controllare con attenzione i dati inseriti sul portale, così da assicurare una corretta gestione e alimentazione del fascicolo digitale, a cui, forse si è dimenticato, i difensori non hanno ancora accesso.

In breve, non è più un portale al servizio degli avvocati-utenti, come scrivevano più di tre anni fa gli ideatori della riforma, ma sono gli avvocati al servizio del portale e dei loro anonimi addetti trincerati al di là dello schermo.

E se i difensori devono anticipare i tempi, sperare nel funzionamento del sistema informatico, confidare nella solerzia delle cancellerie, monitorare eventuali "anomalie bloccanti", i dirigenti degli uffici giudiziari possono invece esentare, senza conseguenze, e comunque avvalendosi di istituti processuali impropri, le singole Procure della Repubblica dall'obbligo di deposito telematico degli atti a fronte di qualunque inconveniente tecnico riscontrato nell'utilizzo della piattaforma riservata alla magistratura (APP).

Insomma, il difensore, ormai costretto a navigare in acque digitali, non sembra conoscere ancora vento favorevole che possa in qualche modo condurlo al sicuro, nel porto, sempre più lontano, del giusto processo.

EMPATIA E PROCESSO PENALE TELEMATICO

di Federico Puggioni

Il processo penale telematico segna una svolta epocale nel nostro Paese per la modernizzazione e digitalizzazione del sistema giudiziario e impone un continuo dialogo tra avvocatura, magistratura e personale amministrativo al fine di correggere imprevisti problemi tecnici, attraverso soluzioni funzionali al corretto svolgimento della giustizia.

Ebbene, in questi tempi di rivoluzione tecnologica, l'empatia appare come la panacea di tutti i disservizi (c.d. "ticket") che si presentano quotidianamente dentro e fuori le aule dei tribunali.

Una dote necessaria per comprendere e risolvere le anomalie del sistema con il supporto costante dei tecnici informatici all'uopo delegati dal Ministero.

In questa prospettiva di confronto e mai di scontro, emergono molteplici criticità, interrogativi ed un'analisi approfondita sulla visione del processo penale telematico, tra aspettative e realtà.

Come noto, la ratio sottesa alla digitalizzazione del processo penale è quella di migliorarne l'efficienza, ridurne i tempi e aumentare la trasparenza dell'intero fenomeno processuale.

Tuttavia, le aspettative si sono scontrate con una realtà costellata di frequenti "errori di sistema" e malfunzionamenti delle piattaforme che, a prescindere dalla loro difficile implementazione, palesano indubbie compromissioni degli obiettivi prefissati, con tutte le difficoltà connesse al tempestivo ed adeguato supporto tecnico.

Una delle principali problematiche riscontrate dall'avvocatura è quella connessa all'utilizzo del portale per il deposito telematico degli atti difensivi e all'intellegibilità dei meccanismi di funzionamento delle piattaforme che, spesso, non prevedono alcuna interazione esterna - benché talvolta necessaria, come, ad esempio, nell'ipotesi dell'intervento del terzo interessato.

In più occasioni, il Portale ha subito disservizi che hanno impedito agli avvocati di depositare gli atti nei tempi previsti, alimentando la frustrazione tra i colleghi, per l'incertezza sul rispetto dei termini processuali, e, in qualche caso, compromettendo i diritti degli assistiti.

Profili problematici in ordine all'accessibilità al sistema informatico sono stati, poi, sollevati dagli avvocati con minore competenza tecnologica. In effetti, il processo di digitalizzazione potrebbe di fatto rischiare di escludere alcuni professionisti, creando un divario tra chi ha accesso alle tecnologie e chi ne è privo.

Tra i problemi che la magistratura ha evidenziato vi è la indubitabile lentezza e l'inadeguatezza del sistema, anche dovuta allo stato della rete e all'obsolescenza degli strumenti in dotazione agli uffici. Sebbene nelle intenzioni del legislatore si sarebbero dovute velocizzare le operazioni, in alcuni casi la gestione dei fascicoli telematici si è, viceversa, rivelata inefficiente. La struttura e il complessivo dimensionamento dei sistemi di rete hanno, infatti, dimostrato tutta la loro inadeguatezza ad accogliere la vasta mole dei dati elettronici in cui, all'atto pratico, si traduce il contenuto dei fascicoli analogici che formano i consistenti ruoli che gravano sui magistrati, rendendo, così, inevitabili i rallentamenti e le difficoltà nell'accesso ai singoli documenti.

In sintesi, il processo penale telematico ha avuto sicuramente un impatto astrattamente positivo in termini di trasparenza, accessibilità e snellimento dei fascicoli; tuttavia le difficoltà nell'implementazione del sistema hanno evidenziato una serie di problematiche operative e tecniche, a ben vedere non tutte imprevedibili e inevitabili.

Queste ed altre criticità sono state prontamente segnalate da avvocatura e magistratura alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), ovvero il Dipartimento ministeriale per l'innovazione tecnologica della giustizia.

Inoltre, i sistemi telematici ed in particolare l'applicativo per il deposito degli atti sono continuamente soggetti a numerosi problemi di aggiornamento, poiché le varie versioni delle piattaforme non sono funzionali alle nuove esigenze tecnologiche, come dimostrato dai frequenti malfunzionamenti.

Le critiche rivolte alla DGSIA in ordine alla qualità della programmazione dei portali, alla gestione di APP, l'applicativo in uso ai magistrati e all'inadeguatezza delle dotazioni sono obiettive e vanno affrontate con urgenza. Al fine di raggiungere un sistema realmente funzionale ed efficiente, infatti, sono imprescindibili una proficua collaborazione e formazione degli operatori giuridici e un supporto tecnico adeguato.

Nonostante il lodevole impegno profuso dai tecnici informatici in questa crociata telematica che, in modo particolare, ci vede impegnati da gennaio ad oggi, il portale deposito atti e l'applicativo APP continuano a presentare disservizi.

Tale situazione rischia inevitabilmente di compromettere i diritti delle parti coinvolte, le quali subiscono le difficoltà di accesso al sistema, patiscono i rallentamenti e i problemi nell'*upload* e nella firma digitale dei documenti, anche per via della scarsa uniformità e comunicazione tra le piattaforme utilizzate.

Siamo davanti ad una grande sfida, in cui la capacità di comprendere e condividere reciprocamente le oggettive criticità diventa una risorsa preziosa per risolvere le esorbitanti problematiche del “nuovo mondo” digitalizzato.

Nel corso del recente *talk* intitolato "Formazione nell'informatizzazione", organizzato dalla Camera Penale di Roma il 25 giugno 2025, i magistrati, l'avvocatura ed il personale amministrativo hanno concordemente posto l'attenzione su una doverosa premessa empatica, di metodo ed approccio, alla digitalizzazione del processo penale.

La comprensione e condivisione delle reciproche posizioni e delle conseguenti problematiche impone una revisione continua nella formazione degli operatori del diritto, in quanto non si tratta solo di affrontare aggiornamenti tecnici, ma anche di sviluppare una “cultura digitale” che permetta agli avvocati, ai magistrati e a tutti gli altri operatori del settore di utilizzare ed implementare al meglio gli strumenti tecnologici, il più delle volte anche obsoleti.

In questa ottica di costante confronto è necessario garantire ai soggetti coinvolti la medesima possibilità di partecipazione al processo di formazione ed implementazione del “PPT”, con il costante ed adeguato supporto dei tecnici informatici.

L'empatia, in questo contesto, è fondamentale per cercare di comprendere le difficoltà degli operatori del diritto e, dunque, migliorare continuamente la piattaforma, al fine di ridurre il divario tra le aspettative degli utenti e la realtà operativa del sistema.

IL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI: OPPORTUNITÀ O INSIDIA PER IL DIRITTO DI DIFESA?

di Federica Latagliata

Da qualche anno siamo alle prese con l'introduzione del portale telematico che, lungi dal rivelarsi uno strumento deputato alla semplificazione ed alla velocizzazione del deposito degli atti, ha dimostrato, al contrario, di essere uno strumento altamente insidioso, soprattutto per il diritto di difesa.

La sua introduzione ha, certamente, rappresentato una novità significativa che, tuttavia, non può essere, allo stato, accolta positivamente, stante le difficoltà che tale strumento, ogni giorno, ci riserva.

In particolare, dal 1° gennaio 2025, alcuni atti devono essere obbligatoriamente depositati tramite PST: tra questi le impugnazioni (appello, ricorso per cassazione, opposizione a decreto penale di condanna, reclamo) avverso i provvedimenti emessi dal G.I.P., dal G.U.P. e dal Tribunale.

Inutile dire quanta ansia generi, in ogni difensore, il deposito dell'impugnazione. Chi non si è mai svegliato di soprassalto con l'incubo di aver depositato un'impugnazione fuori termine?

Ecco, a tale incubo si è aggiunto quello dell'*"in verifica"*.

Sì perché, quando si deposita un atto di impugnazione tramite PST, lo stato del deposito può restare, appunto, in verifica per giorni e giorni. E tu rimani incollato alla schermata del portale sperando che ci sia qualcuno dall'altra parte che, novello Virgilio, con un click, accompagni il tuo deposito passi, da *"in verifica"* ad *"ACCETTATO"*.

Ecco, questa è la parola chiave del processo telematico.

Di contro, se ti trovi davanti ad un *"RIFIUTATO"*, allora sì che hai un problema.

Non sono, infatti, sconosciuti casi in cui un atto di impugnazione è stato caricato sul portale nei termini di legge, ma non acquisito correttamente dall'ufficio giudiziario, con esiti potenzialmente disastrosi sul piano processuale.

E tutto ciò non per colpa o errore del difensore, che ha regolarmente proceduto al deposito, ma per le disfunzioni di un sistema che neanche gli addetti ai servizi sanno come far correttamente funzionare.

D'altra parte non si comprende la ragione per la quale in alcuni casi l'accettazione risulti quasi automatica ed in altri, come appena detto, resti nell'etere per un tempo che per noi difensori è infinito.

Allora ti presenti in cancelleria e solleciti, garbatamente, l'accettazione dell'atto.

Più volte è capitato di sentirsi dire che è stato forzato il sistema per accettare l'atto.

Ma cosa vuol dire esattamente?

Perché occorre forzare il portale se l'atto è stato correttamente caricato?

Non può che dipendere da un sistema che, all'evidenza, non si è dimostrato all'altezza delle aspettative.

Il tutto si complica, poi, quando l'impugnazione è fuori sede perché non hai un interlocutore con cui confrontarti.

Ti attacchi al telefono, spera (invano) che qualcuno in cancelleria ti risponda, scomodi qualche amico/collega affinché vada lui a sollecitare, sempre garbatamente, che l'atto venga accettato.

E nel frattempo?

Restiamo incollati alla schermata *"consultazioni depositi"* e continuiamo a fare incubi!

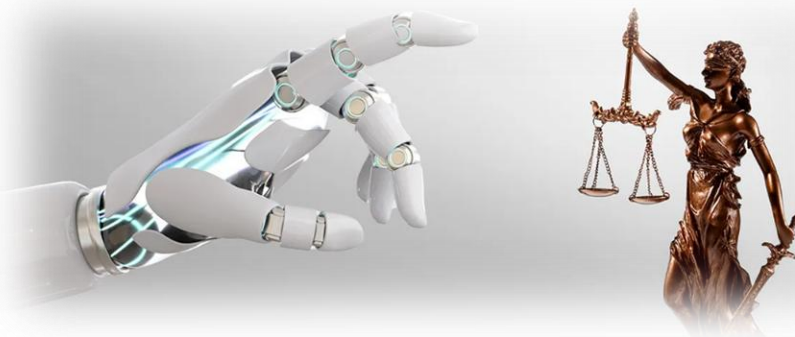
L'unica soluzione pratica, per evitare ansie continue, è allora quella di procedere con congruo anticipo al deposito dell'atto, così da poter porre rimedio ad eventuali disfunzioni del sistema, anche se non dipendenti da noi difensori.

Con buona pace della effettività dei termini per proporre impugnazione che, in questa maniera, saranno forzatamente ridotti.

Nell'epoca della digitalizzazione del processo penale, il deposito delle impugnazioni tramite portale telematico avrebbe dovuto costituire una svolta nell'esercizio del diritto di difesa.

Ma con un sistema ancora *"in rodaggio"*, rendere obbligatorio il deposito dell'impugnazione esclusivamente tramite portale non può che rappresentare un'insidia per il diritto di difesa.

Speriamo, però, che presto si riveli un'opportunità.



PORTALI DA INCUBO: UN PICCOLO VIAGGIO TRA I DISSERVIZI

di Michela Macori e Giulio Gasparro

Portale telematico sì, portale telematico no? Il telematico migliorerà o peggiorerà le nostre professioni e le nostre vite? Quel che è certo è che l'utilizzo del famigerato applicativo, dopo una serie di rimandi, stavolta è approdato negli uffici, nelle aule giudiziarie e negli studi legali. Ma ancora oggi, dopo una primavera complicata, l'incredibile sequela di disfunzioni, malfunzionamenti e crash del sistema stanno rendendo ancora più infuocata e rovente l'estate degli operatori del diritto, nessuno escluso, magistrati, avvocati e cancellieri. Per una volta tutti d'accordo: il portale ha diverse falle. L'auspicato salto di qualità del lavoro che avrebbe dovuto apportare il telematico, pare un miraggio. Non solo, l'avvento del telematico, invece che velocizzarli, sembra addirittura aver rallentato i tempi. Sono molte le inefficienze segnalate tra i corridoi di Piazzale Clodio e più in generale dei Tribunali italiani.

Una collega racconta che trovandosi a depositare un'istanza di messa alla prova e non riuscendo ad allegarvi la relativa documentazione (contratto di lavoro, documenti del Serd) e ha dovuto inviarli separatamente con pec.

Al Tribunale di Rieti, dal momento che la Procura deposita i fascicoli per le predibattimentali solo qualche giorno prima, non è possibile effettuare alcun deposito, nonostante l'apparente normalità delle schermate, in quanto ogni deposito viene rifiutato con la dizione *"impossibile deposito perché fascicolo non presente in Cancelleria"*.

Sulle chat tra Colleghi tantissime richieste d'aiuto: *"Devo presentare istanza d'abbreviato nei 15 gg dalla notifica del decreto di giudizio immediato. Il deposito lo farei tramite portale, ma come effettuo notifica al PM? Non mi permette di depositare in Procura perché il procedimento sta in fase Gip"*. Provano ad aiutarla: *"Manda pec a PM e altra al Gip"*. Ma la pec della Procura della Repubblica è generica ed il PM non ne ha una specifica. Nei casi conosciuti la notifica effettuata a mezzo portale al PM viene rifiutata perché non sarebbe un deposito in senso stretto, con conseguente abrogazione di fatto della norma che prevede la notifica al PM (il diritto si piega alla tecnologia, peraltro inefficiente, aspetto gravissimo).

Si legge ancora: *"Dovevo depositare una lista testi in scadenza e il procedimento non risultava autorizzato, allora ho depositato nomina che era già agli atti e contestualmente l'atto, depositando per scrupolo anche a mezzo pec"*.

C'è poi chi è subentrato in fase d'appello e pur avendo già depositato nomina non risulta ancora autorizzato. Un collega, per semplificare, consiglia di depositare contestualmente nomina e appello. Altri, indispettiti, sostengono che troppo spesso il Portale è proprio inagibile, che va in tilt per un non nulla e che non ha fatto che aumentare lo stress e i nervosismi già tipici di professioni delicate come la nostra.

Depositi e nomine che non risultano nelle Cancellerie. Procedimenti, in cui l'avvocato, nominato di fiducia, non risulta nell'elenco degli "autorizzati" e quindi non riesce ad effettuare depositi. Per converso, in procedimenti in cui sei stato revocato o hai rinunciato al mandato, risulti ancora. C'è chi racconta che a seguito di convalida, non risultando autorizzato, ha rischiato di decadere dal termine per il deposito del gratuito patrocinio.

Le lamentele si sprecano anche riguardo all'impostazione grafica, che rende difficoltoso individuare due procedimenti che iniziano con la stessa lettera (puoi capire qual è l'uno o l'altro solo in base al numero di procedimento).

Fascicoli del Pubblico Ministero e del dibattimento frammentati, incompleti.

Sovente quando arriva la notifica di una richiesta d'archiviazione, il difensore non risulta nel telematico ed è costretto ad un nuovo accesso agli atti con deposito di (nuova) nomina, per depositare un atto successivo ad uno che hanno già notificato allo stesso professionista (!).

Capita a una collega di aver depositato nomina con ricevuta sul portale (Tribunale di Velletri), ma di doverla ridepositare in cartaceo in Corte d'Appello presso cui non risultava nulla. Così come, pur tutto apparentemente in regola, il ricorso per cassazione veniva rifiutato dalla Cancelleria (Corte di Appello di Perugia) per tre volte consecutive perché *"il sistema non permetteva di accettarlo"*. Incredibile che siano necessarie due ricevute di deposito e che un Cancelliere possa determinare il rifiuto di un atto regolarmente depositato. Rischiamo, con ciò, di far scadere il termine.

Un'altra domanda che molti avvocati si pongono è perché, dopo gli avvisi 415-bis e 408 c.p.p., non si possano visionare i fascicoli da studio.

Tanti riportano che spesso dalla fase preliminare al dibattimento "salti" la nomina, che così, ancora una volta, va ridepositata. Altra stravaganza: in caso di deposito di una memoria difensiva o di una MAP in udienza davanti al Gup, si scopre che l'atto "non risulta" e quindi, dopo la fissazione dell'udienza, se ne deve effettuare un secondo deposito.

Tra atti che non arrivano e vanno nell'altri che scompaiono, va (in)seguito ogni passaggio. Su un punto praticamente tutti conveniamo: il portale ci ha costretti ad un lavoro impiegatizio d'incasellamento, per di più al cardiopalmo.

Nelle aule sempre più spesso si vedono Giudici e Cancellieri che si rivolgono sguardi sconsolati, esausti, accumulare ritardi su ritardi, dovuti a un sistema creato, tanto per cambiare, da tecnici che non sono mai entrati in un Tribunale Penale.

L'informatizzazione riuscita nel civile, si sta dimostrando (e non era imprevedibile, in virtù anche della particolarità delle garanzie tutelate) ben più difficoltosa nel penale, con tutte le problematiche legate anche allo spettro della cybersicurezza.

C'è chi vuole, spera e sogna un ritorno al cartaceo, a quando gli atti si depositavano con tanto di timbro. Ma indietro non si torna e la reale speranza è che questo sistema venga presto migliorato con l'aiuto e l'apporto davvero di tutti, soprattutto delle voci più le critiche. Come le nostre.



PICCOLO DIZIONARIO DEL PORTALE TELEMATICO

di Jacopo Benevieri

"P.S.T. - Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia"

Il nome tradisce l'inganno: non "accesso", non "ingresso", bensì "Portale". La parola evoca, più che una funzione amministrativa, un varco dimensionale, un buco quantistico. Il Portale non collega, ma trasfigura. Come il Palantír per Tolkien, promette visione e conoscenza ma solo a costo della follia. Richiamandoci appunto all'opera di Frodo F., Gollum S., *"Oltre il Portale: Guida sentimentale all'angoscia digitale del difensore"* (Ed. Monte Fato, 2023), ricordiamo che il Portale cela in sé un potere oscuro: chi vi entra si muove in un mondo che ha bandito il codice di procedura penale, che esige la preghiera più del diritto, l'incenso più del ricorso. L'espressione "Portale" indica dunque il passaggio che non serve a collegare il cittadino alla giustizia, ma il cittadino alla macchina della giustizia, che è altra cosa, mostruosamente altra.

"Deposito telematico"

Espressione che indica il rito pagano del caricamento, attraverso il quale il difensore si accosta all'altare del Portale. E' previsto che il legale clicchi su "trasmetti" e, inchiodato alla sedia come un San Sebastiano cibernetico, si inginocchi in posizione di prece davanti all'Upload, attendendo che il file salga alle supreme sfere. Lo sguardo resta fisso sul monitor, non per vigilanza ma per invocazione estatica, come il fedele davanti all'ostensorio in attesa del miracolo. Il "deposito" non deposita nulla; piuttosto, sospende l'atto tra due mondi, come una preghiera nella bocca di un eretico.

"Atto Abilitante"

Si definisce "Atto abilitante" quell'offerta d'amore verso un procedimento che ancora non ti accetta. È la prova mistica che il difensore esiste non perché agisce, ma perché presume di poter (un giorno, forse) agire. Come l'eroe di un racconto di Borges, il difensore, prima ancora di essere parte, deve dimostrare che forse lo sarà. È l'autocertificazione dell'essere: "Io sono, perché ho supposto di essere." Da ultimo, in accezione psicanalitica l'espressione "atto abilitante" indica il test di Rorschach giudiziario: "Dimostrami di sapere del processo, senza sapere nulla del processo".

"In Verifica"

Stadio intermedio dell'agonia, è il purgatorio senza Beatrice. Qui giace l'atto, né vivo né morto, come il gatto di Schrödinger chiuso in una cartella .zip. "In verifica" è una promessa non mantenuta, un verbo al presente indicativo che ha tutta la solidità di un'opinione espressa in sogno. Il sistema tace e il difensore si interroga: chi verifica? Dove? Quando? È un essere umano? È un algoritmo in pausa caffè? "In Verifica" esprime l'esistenza del burosauro fantozziano nella sua forma più classica: un'attesa non finalizzata alla decisione, ma alla perpetuazione di se stessa. "In verifica" è espressione che sostituisce il vecchio cerchio mistico che gira sul monitor: è il nuovo serpente Urobòros, che da millenni rappresenta il potere che divora e rigenera sé stesso. "In verifica", infine, esprime lo stato del diritto di difesa in Italia: presente, ma soggetto a controlli, riletture, valutazioni e, talvolta, a un errore imprevisto del sistema.

"Accettato"

L'espressione in parola rappresenta il cenno del capo da parte della Macchina: "Ho ricevuto". È l'equivalente digitale del "transeat" di un custode medievale. Davanti a tale risposta oracolare il difensore gioisce sì, ma con la stessa serenità di Lutero davanti alla Dieta di Worms. Infatti sa che il vocabolo non significa nulla: né che l'atto verrà letto, né che verrà compreso, né che esista un umano a cui interesserà. "Accettato" indica una benedizione che non salva, l'ammissione che non garantisce nulla. In questa parola fredda, impersonale, remota, il legale scorge solo l'indizio che il suo atto non è evaporato nel nulla binario. È come la piuma che Forrest Gump vede sollevarsi al vento: non sai da dove venga, né dove andrà. Ma è tutto quello che hai.

"Rifiutato"

Lemma breve, tetrasillabico, monolitico, impietoso, conclusivo. Il vocabolo indica il Niet freddo del sistema. In questa parola risiede l'enorme potere di non motivare, come il "No" di smalto rosso dipinto nel 1960 da Schifano. Al difensore, tuttavia, serve sempre di conoscere il "perché". Quali le occulte ragioni del rigetto? il numero di procedimento non corrispondente? risulta incoerente l'ufficio giudiziario destinatario? Così, per successivi tentativi e sperimentazioni raddomantiche, il legale si rituffa nella notte dell'upload.

"Procedimenti Autorizzati"

Sintagma che indica una categoria esoterica, quella dei "superiori processi visibili". Un elenco che si autogenera secondo misteriosi e inaccessibili algoritmi. Solo chi ha offerto l'"atto abilitante" al Pantheon del Portale può vedere i "Procedimenti Autorizzati". Gli altri procedimenti, pur esistenti, restano invisibili come Atlantide. È la teologia del processo penale telematico: sei abilitato a vedere ciò che hai dichiarato di essere abilitato a vedere, sperando che esista davvero. È l'archivio dell'Invisibile, dove la trasparenza si piega alla logica del "prima dimostra di sapere, poi saprai".



L'INCHIESTA. LA GESTIONE DELLA FRAGILITÀ.

PUNTATA 3: VELLETRI

di Diamante Ceci, Michela Macori e Arianna Pino

Il carcere di Velletri è al collasso e rispecchia le tensioni del sistema penitenziario italiano, vale a dire una condizione d'emergenza permanente. Nato per contenere, gestire e rieducare, è schiacciato tra numeri che non tornano, personale ridotto all'osso e una politica che pare aver voltato lo sguardo altrove. A farne le spese i detenuti, ma anche chi ci lavora. Dai dati aggiornati al 31 marzo 2025, ospita 518 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare fissata in 412 posti. Un sovraffollamento pari a oltre 100 persone in più rispetto alla tolleranza del sistema, con una pressione continua sugli spazi, le risorse e la tenuta emotiva di chi in quelle celle vive o lavora. Non è un caso isolato, ma l'emblema di una situazione sistemica: il totale dei detenuti nelle carceri del Lazio ha toccato quota 6.732 a fronte di una capienza complessiva di 5.282 posti, un dato che racconta da solo la portata del problema. A Velletri la situazione è aggravata da una cronica carenza di personale: mancano all'appello 27 agenti rispetto alla pianta organica prevista. Gli agenti presenti si trovano così a gestire turni massacranti, situazioni complesse, tensioni crescenti e, soprattutto, a dover affrontare da soli un'emergenza che richiederebbe interventi strutturali, progettazione e visione politica. A dare voce a questa emergenza è stata, tra gli altri, la FNS CISL Lazio, che ha evidenziato come la situazione non riguardi solo Velletri ma coinvolga anche Rebibbia, Viterbo, Frosinone, Cassino e Regina Coeli. L'allarme, pur lanciato con forza, sembra rimbalzare in un silenzio istituzionale assordante, mentre la tensione tra le mura cresce.

Il sovraffollamento e la carenza di personale generano un effetto domino che investe ogni aspetto della vita penitenziaria: dal diritto alla salute, all'accesso a programmi rieducativi, dalla sicurezza interna alla qualità delle relazioni tra detenuti e operatori. In questo contesto, ogni iniziativa positiva rischia di affondare nel mare delle criticità. Eppure, si continua a lavorare su progetti culturali e formativi che rappresentano una luce nel buio, una speranza di reinserimento. Uno di questi è "SenzaPorte", progetto teatrale alla quarta edizione che ha portato in scena, lo scorso maggio, *"Io sono... chi sono"*, spettacolo teatrale realizzato all'interno della Casa Circondariale grazie alla collaborazione fra educatori, volontari, attori e detenuti.

Lo spettacolo, ispirato al celeberrimo *"Uno, Nessuno e Centomila"* di Pirandello, ha coinvolto i detenuti-attori in un laboratorio durato mesi, dando loro la possibilità non solo di esprimersi, ma anche di essere ascoltati, di esistere oltre la condanna. Il teatro, in carcere, diventa uno strumento di libertà simbolica, un modo per ricostruire l'identità, per riflettere su se stessi, per immaginare un futuro diverso.

Velletri ha vissuto anche episodi drammatici. È di pochi mesi fa la notizia di una rivolta all'interno della sezione 2B, dove alcuni detenuti si sono barricati per ore negli spazi comuni rifiutando di rientrare nelle proprie celle. La protesta, iniziata alle 9 è durata 8 ore e ha richiesto l'intervento di altre forze di polizia, col coinvolgimento di personale richiamato in servizio da altri reparti. Le motivazioni celano un malessere profondo: vivere in celle sovraffollate, con servizi ridotti, pochi sbocchi occupazionali e scarsissimo accesso a percorsi terapeutici può portare a esplosioni di rabbia che trovano sfogo in episodi di questo tipo, sintomo di una malattia ormai cronica: *"il sovraffollamento e la disumanizzazione dei detenuti"*.

Le condizioni di vita dei detenuti peggiorano costantemente. Non solo per l'affollamento e la carenza di personale, ma anche per l'assenza di un serio investimento sulla salute mentale. Seppur meno visibile, il disagio psichico rappresenta una delle emergenze più profonde e trascurate del sistema penitenziario. Non ci sono abbastanza psicologi, non esistono protocolli coordinati tra istituti e servizi territoriali e i pochi operatori presenti devono fare i conti con carichi insostenibili. Qui si registrano segnali d'allarme ignorati, sofferenze invisibili che talvolta sfociano in gesti estremi. È in questo contesto che s'inserisce l'iniziativa promossa dalla Camera Penale di Velletri "Angelo Fagiolo", che il 10 luglio 2024 ha partecipato alla maratona oratoria nazionale delle Camere Penali Italiane contro i suicidi in carcere. Una protesta civile e commossa per denunciare l'indifferenza della politica, l'assenza di misure strutturali, la mancanza di risorse e la colpevole lentezza nell'affrontare quella che è diventata un'emergenza nazionale. Davanti al Tribunale di Velletri, si sono alternati avvocati, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, volontari. Il sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, intervenuto anche come avvocato, ha sottolineato la necessità di una riforma profonda dell'esecuzione penale. La maratona ha rappresentato un momento di denuncia, di condivisione, un modo per portare al centro dell'agenda pubblica il tema della dignità dei detenuti e dei diritti fondamentali.

Nonostante tutto, dentro le mura di Velletri continua a vivere un'umanità che resiste. Detenuti che cercano un'occasione di riscatto, agenti che s'impegnano oltre le loro forze, educatori che provano a costruire un senso, volontari che portano cultura, bellezza, ascolto. Ma queste risorse, da sole, non bastano. Senza un cambiamento strutturale profondo, un investimento reale sulla salute mentale, sulla formazione, sull'edilizia penitenziaria, sulla dignità delle persone ristrette, ogni progetto rischia di restare un'isola in mezzo a un mare di contraddizioni. È tempo di smettere di affrontare l'emergenza con misure tampone, di uscire dalla logica della repressione e abbracciare quella della rieducazione. Se si vuole che questo carcere - e tutto il sistema penitenziario - diventi un luogo capace di restituire senso, speranza e giustizia, bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e agire.

In un carcere come Velletri, dove si lotta quotidianamente coi limiti della struttura e dell'organico, dove ogni attività culturale è una conquista e la tenuta psicologica è messa a dura prova, parlare di diritti fondamentali non è retorica, ma necessità.

Un carcere più umano è possibile. Serve volerlo davvero.

ART. 27, COMMA III COST. CHIUSO PER FERIE

di Maria Brucale

L'estate ha spalancato le sue porte e i nostri governanti hanno buttato le chiavi. In un mare di decreti legge del tutto insensati, quando necessità ed urgenza ci sono davvero tutto tace. Sono rimasti chiusi quei corpi ammassati nel dolore e nel fetore, dimenticate quelle vite sottratte a ogni decoro, a ogni decenza, a ogni umanità. Certo, il dramma delle nostre carceri non è figlio di questo governo che come i precedenti aveva solo il dovere, l'obbligo, di farsene carico.

Certo anche che il sovraffollamento è notevolmente aumentato dall'insediamento del governo Meloni e anche che è assai probabile che i numeri crescano in modo esponenziale fatti i conti con le tante nuove figure di reato e, in particolare, con quelle previste all'interno degli istituti di pena dal famigerato "d.l. sicurezza", oggi legge dello Stato.

È del tutto evidente, infatti, che la criminalizzazione del dissenso e di ogni forma di protesta anche pacifica nei luoghi di detenzione si tradurrà inevitabilmente in un incancrenirsi della situazione di sovraffollamento producendo un numero via via crescente di detenuti. Del tutto prevedibile, anche, la sofferenza aggiuntiva che si infligge ai reclusi nell'intimare loro un imperativo di silenzio, di mutilazione del pensiero, di negazione del diritto a reagire, a protestare, a far valere i propri diritti, a dolersi della frustrazione di ogni individualità trasformando l'opposizione a un ordine, magari illegittimo, in reato. Ma l'umanità resta fuori dal pallottoliere dei numeri e dallo studio delle commissioni impegnate a far quadrare i conti e a pensare a nuove caselle dove stipare umanità, a contenitori per numeri, 5 di qua, 10 di là. Non persone da custodire e da riabilitare ma cose da posare, chiudere, eliminare. Viene da chiedersi quante delle scatole di latta pensate per redistribuire il sovraffollamento saranno impiegate per dare finalmente, dopo un anno e mezzo, effettività alla pronuncia della Consulta che disegna il diritto alla intimità e alla sessualità per i ristretti. Viene da domandarsi quali risorse nascoste verranno tirate fuori dal cilindro a fronte della inadeguatezza ormai endemica delle nostre carceri a garantire la presenza di educatori, mediatori culturali, psicologi, assistenti sociali, agenti di polizia penitenziaria, direttori e dirigenti, e, su tutto, assistenza sanitaria adeguata, cure psichiatriche e specialistiche.

Resta la favola, la truffa imbonitrice, delle comunità per tossicodipendenti in carico ai Serd, dei posti di lavoro, delle intese con il CNEL, del ricorso più ampio alla legge Smuraglia, delle larghe intese con la magistratura di sorveglianza per accelerare la concessione di misure alternative, di sistemi informatici che renderanno più rapidamente attuabile la balorda invenzione di una liberazione anticipata utile solo a raggiungere il fine pena o il tetto per l'accesso alle misure alternative al carcere e sottratta alla sua funzione psicopedagogica e di incoraggiamento per chi espia una pena e vuole vederne il frutto o ha bisogno di sentire riconosciuto il suo buon percorso di adattamento alle regole penitenziarie, di adesione al trattamento.

E tutto il buono sventolato come risolutivo è un pensiero sulla carta, neppure ancora futuribile. E poi ci si chiede se questi nuovi contenitori di metallo avranno spazio a sufficienza e aria e luce e bagni decorosi, acqua potabile e uno spazio dove cucinare diverso da quello in cui defecare e se sarà possibile abbracciarsi senza contrarre la scabbia, dormire senza blatte sul letto e curarsi per i malati, e preservare la propria igiene, i propri bisogni, sarà possibile telefonare ai propri cari e incontrarli e abbracciarli e amarli per non uscire dal carcere senza avere più nulla a cui tornare.

È che l'amore resta fuori dal linguaggio della politica, come la solidarietà, la comprensione dell'altro, l'empatia. E dell'umanità resta soltanto il peggio: la capacità di odiare, il bisogno di giudicare, di punire, di limitare, di reprimere.

Intanto la Consulta ricorda - a margine della sentenza n. 139 del 2025 con cui dichiara infondate le doglianze di illegittimità costituzionale del divieto di concedere pene sostitutive a chi risponde di un reato ex art. 4 bis O.P. - che *“ciò che resta essenziale [...] è – semmai – che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. Condizioni, queste, che è preciso dovere del legislatore e dell'amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane”*.



ANGELO MASSARO: 21 ANNI DI CARCERE A CERCARE GIUSTIZIA

di Giusi Ferro

Nel pomeriggio del 15 maggio 1996, quasi trenta anni fa, iniziava l'odissea vissuta da Angelo Massaro, all'epoca lavoratore e giovanissimo padre e marito: era a casa per un malessere stagionale quando bussarono alla sua porta i Carabinieri per eseguire il suo arresto. Alla richiesta di spiegazioni la risposta ricevuta era stata un macigno: arresto per omicidio.

Pochi mesi prima era sparito un amico di Massaro, Lorenzo Fersurella e Massaro era stato intercettato così come altri della cerchia di conoscenze della vittima.

Un banale scambio di consonante trasformava in chi ascoltava il significato di un termine dialettale utilizzato da Massaro mentre parlava al telefono con la moglie, "*sto portando stu muers*", che veniva trascritto sul brogliaccio intendendo cadavere ("*muert*").

La mattina in cui era avvenuta quella fatale conversazione Massaro stava lavorando e con un collega stava spostando con l'ausilio di un carrello un mezzo di lavoro, una sorta di piccolo escavatore, da un luogo ad un altro; a quello si riferiva utilizzando l'espressione "*muers*" che nel dialetto tarantino parlato da Massaro significa ingombrante.

L'errore di comprensione aveva portato chi quella conversazione doveva ascoltare a scrivere sul brogliaccio che si stava spostando il cadavere, "*muert*" appunto.

In più le dichiarazioni di un pentito avevano spiegato un possibile movente per l'omicidio Fersurella da rinvenirsi in contrasti legati allo spaccio di droga.

Quell'errore così banale aveva portato alla sentenza di condanna nei confronti di Massaro a 24 anni di reclusione, confermata in appello e in Cassazione.

Il dato incredibile – eppure significativo per alcuni tratti – è che Massaro detiene probabilmente un triste primato: è stato infatti vittima in pochi anni di due errori giudiziari, in entrambi i casi omicidio. All'epoca aveva problemi di droga, era coinvolto in un processo per stupefacenti per cui sarà condannato (così facendo arrivare a 30 anni la pena complessiva a seguito di cumulo): questo lo aveva reso, suo malgrado, il perfetto stereotipo del colpevole.

Negli anni successivi, all'arresto e alla condanna per l'omicidio, Massaro aveva proclamato la sua innocenza a gran voce, per questo facendosi apprezzare come detenuto problematico e polemico, e finendo spesso trasferito da un carcere all'altro. Alla detenzione vissuta come ingiusta si aggiungeva l'isolamento ulteriore per la distanza messa tra lui e la sua famiglia, ma anche per la distanza imposta tra lui e il suo difensore. Nonostante le reiterate richieste avanzate, Massaro trascorreva a Taranto (quindi in prossimità dei propri familiari) solo una minima parte di detenzione, non potendo vedere i propri affetti per lunghissimi periodi.

Massaro ha scritto nei lunghissimi anni di detenzione ingiusta a ogni possibile interlocutore istituzionale, in cerca di qualcuno disposto ad ascoltare la sua storia: valigie di lettere inviate a istituzioni rimaste silenti.

Nel 2014 è stata presentata l'istanza di revisione, inizialmente rigettata dalla Corte di Appello di Potenza che aveva valutato già esistenti le nuove prove presentate, trattandosi di prove già evidenziate nel corso del processo di primo grado a cui si era rinunciato. La prospettazione della Corte di Appello di Potenza non è stata condivisa dalla Corte Suprema di Cassazione che ha accolto il ricorso avverso il diniego così aprendo a Massaro la via della revisione.

Il 23 febbraio 2017, la Corte di Appello di Catanzaro ha finalmente pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di Angelo Massaro, riconoscendo la inconsistenza del materiale probatorio su cui poggiava la originaria condanna, a distanza di ben 21 anni dal giorno dell'arresto: anni di incredulità e rabbia racchiusi nei quaderni in cui aveva appuntato ogni cosa accaduta lungo l'odissea vissuta.

Una volta libero, Angelo Massaro si è trovato con tante, forse troppe carte – processuali e non – al posto di molta parte di vita smarrita: la sua insieme a quella della moglie e dei due figli. La storia di Angelo Massaro impressiona non solo per il tempo infinito che gli è stato sottratto, ma per la banalità dell'errore che ha messo in moto la perversa macchina che lo ha tenuto in carcere per un lungo periodo della propria vita.

La storia giudiziaria e personale di Angelo Massaro è stata raccontata in un documentario, realizzato dall'Associazione no profit Errorigiudiziari.com dal titolo *Peso Morto* (proprio come il “*muers*” frainteso in “*muert*”), scritto e diretto dal regista Francesco del Grosso, di cui è protagonista lo stesso Massaro ed è spesso occasione di incontri in cui ha porta la propria difficile esperienza, di costante lotta per affermare la propria innocenza e denunciare l'ingiustizia subita.



VUOI SEGNALARCI UN ERRORE
GIUDIZIARIO?
SCRIVI A
redazionecentoundici@gmail.com